



Allegato 7: Regolamento dell'Associazione

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme generali di funzionamento della Associazione senza scopo di lucro denominata "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte", istituita con atto notarile
2. Esso si applica anche nel caso in cui l'Assemblea, in seduta ordinaria, deliberi una eventuale articolazione della "Strada" in percorsi - da intendersi come tappe dell'unica "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte" - in rapporto alla caratterizzazione produttiva, sociale, culturale, paesaggistica ed ambientale delle diverse aree del Basso Piemonte.

Art. 2 - Istituzione della "Strada"

1. Ai sensi e per effetto di quanto disposto dalla legge 27 luglio 1999, n. 268, art. 2, comma 1, lettera b), il Comitato Promotore della "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte" è composto da:

Ettore Racchelli, Assessore Regionale al Turismo, che lo presiede;
Giancarlo Caldane, Assessore al Turismo Provincia di Alessandria;
Roberto Marmo, Presidente Provincia di Asti;
Carla Boffa, l'Assessore al Turismo Provincia di Cuneo;
Renato Viale, Presidente C.C.I.A.A. Provincia di Alessandria;
Flavio Accornero, in rappresentanza della C.C.I.A.A. di Asti;
Ernesto Abbona, in rappresentanza della C.C.I.A.A di Cuneo;
Giovanna Cullino, Sindaco di Murisengo (AL), in rappresentanza



dei Sindaci dei Comuni sedi di Fiera;

Aldo Fara, Sindaco di Moncalvo (AT):

Alberto Cirio, Vice Sindaco di Alba; in rappresentanza dei Sindaci dei Comuni sedi di Fiera di Alba;

Vincenzo Caprile, in rappresentanza delle Associazioni tartufigene della Provincia di Alessandria;

Piero Botto, in rappresentanza delle Associazioni tartufigene della Provincia di Asti;

Teresio Vaschetto, in rappresentanza delle Associazioni Provinciali dei Trifulau della Provincia di Cuneo;

Mauro Carbone, rappresentante del Centro Nazionale Studi Tartufo, a cui aderiscono le Province di Alessandria, Asti e Cuneo;

2. Il Comitato Promotore adempie a tutti gli atti necessari per la istituzione legale della "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte". In particolare adotta il presente Regolamento in via provvisoria, demandando all'Assemblea, una volta costituita l'Associazione, la sua approvazione definitiva.
3. Il Comitato Promotore si intende automaticamente sciolto nel momento in cui l'Assemblea ha provveduto alla nomina dei membri del Comitato di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto.

Art. 3 . Caratteri generali della "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte".

1. In conformità a quanto stabilito dalla legge 27 luglio 1999, n. 268, art.1, comma 2, la "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte" è un percorso segnalato e pubblicizzato con appositi cartelli, lungo il quale insistono valori naturali, culturali e ambientali.
2. Essa costituisce: uno strumento di promozione, in un contesto turistico, dello sviluppo dei territori rurali delle province di Alessandria, Asti, Cuneo; di valorizzazione delle loro tradizioni e dei loro prodotti enogastronomici di qualità; di diffusione della conoscenza delle loro produzioni tipiche e tradizionali; di valorizzazione dei segni della loro storia e cultura oltre che del loro patrimonio ambientale.
3. La "Strada" è identificata mediante:



- a) apposita segnaletica in conformità a quanto previsto dalla legge 268/99, art. 3, comma 1, e così come specificato nel successivo art. 15 del presente Regolamento;
- b) messa a disposizione, da parte del soggetto aderente, in modo ben visibile e in prossimità dell'ingresso o nel locale di accoglienza, del materiale informativo e promozionale della "Strada".

Titolo II

STANDARDS DI QUALIFICAZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE DELL'OFFERTA DELLA "STRADA"

Art. 4 - Standards di qualificazione delle aziende di commercializzazione e lavorazione del tartufo

1. Al fine dell'inserimento nella ""Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte", le aziende di commercializzazione e lavorazione del tartufo devono presentare i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
 - a) ubicazione delle aziende all'interno del territorio della "Strada";
 - b) dintorni dell'azienda attrezzati per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti;
 - c) segnaletica di ingresso all'azienda che, oltre al logo della "Strada" deve contenere il nome dell'azienda, i numeri di telefono, gli orari ed i giorni di visita guidata, le eventuali lingue parlate;
 - d) visite organizzate come percorsi informativi per il visitatore, con personale in grado di fornire notizie circa l'ambiente e la cultura del territorio, i tartufi raccolti/lavorati dall'azienda e nel territorio della "Strada", gli altri prodotti reperibili lungo tutta la "Strada";
 - e) ingresso, o altro locale posto nelle vicinanze, predisposto come luogo di accoglienza degli ospiti che attendono per la visita, dove reperire anche materiale illustrativo, da concordare con il Comitato di Gestione ai fini di una omogeneità dell'immagine e dei contenuti della "Strada", ed in particolare una scheda descrittiva della storia e del profilo dell'azienda, una scheda sul tartufo, un breve glossario plurilingue dei termini inerenti il tartufo e di quelli turistici da consegnare ai visitatori; un opuscolo descrittivo delle principali caratteristiche del territorio e dei prodotti della "Strada";
 - f) arredamento del locale di accoglienza degli ospiti in sintonia con la tipicità del luogo;



- g) orario di apertura per le visite guidate corrispondente a quello dichiarato al Comitato di Gestione della "Strada" entro il 1 gennaio di ogni anno. Il Comitato di Gestione garantisce, all'interno della "Strada", con programmata turnazione l'apertura di un congruo numero di aziende nei giorni prefestivi e festivi;
- h) affissione in modo ben visibile, nel locale di degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita e della degustazione. Tali prezzi devono essere comunicati al Comitato di Gestione. La degustazione va ordinata dagli ospiti al momento del loro arrivo. Alla fine della visita l'ospite non è obbligato né alla degustazione né all'acquisto.

2. Le aziende di cui al comma precedente possono altresì fornire ulteriori servizi, che devono essere comunicati al Comitato di Gestione della "Strada" entro il 1 gennaio di ogni anno.

2. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta turistica enogastronomica della "Strada", ma senza alcun carattere di obbligatorietà, sono indicati:

- a) parcheggi riservati e particolare accoglienza per i portatori di handicap;
- b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori;
- c) personale a conoscenza di lingue straniere;
- d) organizzazione di visite guidate all'azienda;
- e) piazzali o aree per la sosta delimitati in modo che lo stazionamento dei veicoli non danneggi il carattere dell'insediamento e, per le aziende situate all'interno dei centri abitati, l'indicazione ai visitatori dei parcheggi o luoghi di sosta ad essi riservati.

Art. 5 Standards di qualificazione delle aziende vitivinicole aderenti alla "Strada"

1. Al fine dell'inserimento nella ""Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte", le aziende vitivinicole devono presentare i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:

- a) ubicazione delle aziende all'interno della zona di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164;
- b) ubicazione anche fuori della zona di produzione, nel caso di aziende associate di vinificazione o di vinificazione e di imbottigliamento, purché nel rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini, emanati ai sensi della legge citata;
- c) dintorni dell'azienda attrezzati per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti;
- d) segnaletica di ingresso all'azienda che, oltre al logo della "Strada" deve contenere il nome dell'azienda, i numeri di telefono, gli orari ed i giorni di visita guidata, le eventuali lingue parlate;



- e) visite organizzate come percorsi informativi per il visitatore, con personale in grado di fornire notizie circa l'ambiente e la cultura del territorio, i vini della zona, i vini di propria produzione, gli altri prodotti reperibili lungo tutta la "Strada";
- f) ingresso, o altro locale posto nelle vicinanze, predisposto come luogo di accoglienza degli ospiti che attendono per la visita, dove reperire anche materiale illustrativo, da concordare con il Comitato di Gestione ai fini di una omogeneità dell'immagine e dei contenuti della "Strada", ed in particolare una scheda descrittiva della storia e del profilo dell'azienda, una scheda sul tartufo, un breve glossario plurilingue dei termini inerenti il vino (ed il tartufo) oltre che di quelli turistici da consegnare ai visitatori, un opuscolo descrittivo delle principali caratteristiche del territorio e dei prodotti della "Strada";
- g) arredamento del locale di accoglienza degli ospiti in sintonia con la tipicità del luogo;
- h) orario di apertura per le visite guidate corrispondente a quello dichiarato al Comitato di Gestione della "Strada" entro il 1 gennaio di ogni anno. Il Comitato di Gestione garantisce, all'interno della "Strada", con programmata turnazione l'apertura di un congruo numero di aziende nei giorni prefestivi e festivi;
- i) affissione in modo ben visibile, nel locale di degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita e della degustazione. Tali prezzi devono essere comunicati al Comitato di Gestione. La degustazione va ordinata dagli ospiti al momento del loro arrivo ed effettuata in specifici bicchieri. Alla fine della visita l'ospite non è obbligato né alla degustazione né all'acquisto.
2. Le aziende di cui al comma precedente possono altresì fornire ulteriori servizi, che devono essere comunicati al Comitato di Gestione della "Strada" entro il 1 gennaio di ogni anno.
3. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta turistica enogastronomica della "Strada", ma senza alcun carattere di obbligatorietà, sono indicati:
- a) parcheggi riservati e particolare accoglienza per i portatori di handicap;
- b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori;
- c) personale a conoscenza di lingue straniere;
- d) vetrina contenente i bicchieri da degustazione cui sia assicurata una giusta circolazione d'aria e adeguate caratteristiche igieniche;
- e) locale frigo-vetrina per contenere i vini secondo le specifiche temperature;
- f) piazzali o aree per la sosta delimitati in modo che lo stazionamento dei veicoli non danneggi il carattere dell'insediamento e, per le aziende situate all'interno dei centri abitati, l'indicazione ai visitatori dei parcheggi o luoghi di sosta ad essi riservati.



Art. 6 - Standards di qualificazione delle aziende agricole aderenti alla "Strada"

1. Al fine dell'inserimento nella "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte", le aziende agricole devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
 - a) ubicazione delle aziende all'interno del territorio della "Strada";
 - b) dintorni dell'azienda attrezzati per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti;
 - c) segnaletica di ingresso all'azienda che, oltre al logo della "Strada", deve contenere il nome dell'azienda, i numeri di telefono, gli orari ed i giorni di visita guidata, le eventuali lingue parlate;
 - d) visite organizzate come percorsi informativi per il turista, con personale in grado di fornire notizie circa l'ambiente e la cultura del territorio, i prodotti dell'azienda, i prodotti reperibili lungo tutta la "Strada";
 - e) ingresso, o altro locale posto nelle vicinanze, predisposto come luogo di accoglienza degli ospiti che attendono per la visita, dove trovare anche materiale illustrativo, da concordare con il Comitato di Gestione ai fini di una omogeneità dell'immagine e dei contenuti sulla "Strada", ed in particolare una scheda descrittiva della storia e del profilo dell'azienda, una scheda sui prodotti e sui processi di produzione, un breve glossario plurilingue dei termini usati per identificare i prodotti enogastronomici e delle altre produzioni tipiche da consegnare ai visitatori, un opuscolo descrittivo delle principali caratteristiche del territorio e della "Strada";
 - f) arredamento del locale di accoglienza degli ospiti in sintonia con la tipicità del luogo;
 - g) orario per le visite guidate corrispondente a quello dichiarato al Comitato di Gestione della "Strada" entro il 1 gennaio di ogni anno. Il Comitato di Gestione garantisce, all'interno della "Strada", con programmata turnazione, l'apertura di un congruo numero di aziende nei giorni prefestivi e festivi;
 - h) affissione in modo ben visibile, nel locale di accoglienza, dei prezzi dei prodotti in vendita. Tali prezzi devono essere comunicati al Comitato di Gestione. Alla fine della visita l'ospite non è obbligato all'acquisto.

2. Le aziende di cui al comma precedente possono altresì fornire ulteriori servizi, che devono essere comunicati al Comitato di Gestione della "Strada" entro il 1 gennaio di ogni anno.

2. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta turistica enogastronomica della "Strada", ma senza alcun carattere di obbligatorietà, sono indicati:



- a) parcheggi riservati e particolare accoglienza per i portatori di handicap;
- b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori;
- c) personale a conoscenza di lingue straniere;
- d) vendita dei prodotti in contenitori autorizzati;
- e) locale frigo-vetrina in cui contenere i prodotti dell'azienda, secondo le specifiche temperature;
- f) piazzali o aree per la sosta delimitati in modo che lo stazionamento dei veicoli non danneggi il carattere dell'insediamento e, per le aziende situate all'interno dei centri abitati, l'indicazione ai visitatori dei parcheggi o luoghi di sosta ad essi riservati.

Art. 7 - Standards di qualificazione delle aziende agrituristiche aderenti alla "Strada"

1. Al fine dell'inserimento nella "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte", le aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio dell'attività ai sensi della legge regionale
....., devono presentare i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
 - a) ubicazione delle aziende agrituristiche all'interno del territorio della "Strada";
 - b) segnaletica di ingresso all'azienda agrituristica che, oltre al logo della "Strada" deve contenere il nome dell'azienda, i numeri di telefono, le eventuali lingue parlate, il periodo di apertura;
 - c) obbligo di tenere un congruo numero di prodotti enogastronomici della "Strada", anche se l'azienda non produce in proprio;
 - d) nel caso in cui l'azienda agrituristica sia autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande deve avere un menù degustazione ed una carta dei vini della "Strada" con prezzi comunicati al Comitato di Gestione della "Strada" entro il 1 gennaio di ogni anno; deve inoltre offrire almeno 2 piatti di cucina locale con tartufo e/o con altri prodotti della "Strada" e con prezzi comunicato al Comitato di Gestione; affissione in modo ben visibile, nel locale di degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche degli assaggi, dei vini e/o di altri prodotti alimentari della "Strada". Tali prezzi devono essere comunicati al Comitato di Gestione;
 - e) offrire materiale illustrativo della "Strada".
2. Le aziende di cui al comma precedente possono altresì fornire ulteriori servizi, che devono essere comunicati al Comitato di Gestione della "Strada" entro il 1 gennaio di ogni anno.



2. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta turistica enogastronomica della "Strada", ma senza alcun carattere di obbligatorietà, sono indicati:
- a) parcheggi riservati e particolare accoglienza per i portatori di handicap;
 - b) personale a conoscenza di lingue straniere;
 - c) vendita dei prodotti in contenitori autorizzati;
 - d) organizzazione di attività didattiche e di animazione, come corsi di degustazione, lezioni di cucina locale, visite guidate al territorio, oltre che all'azienda stessa.

Art. 8 - Standards di qualificazione delle aziende produttrici di prodotti alimentari tipici aderenti alla "Strada"

1. Al fine dell'inserimento nella "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte", le aziende specializzate in produzioni alimentari tipiche devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
- a) ubicazione delle aziende all'interno del territorio della "Strada";
 - b) dintorni dell'azienda attrezzati per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti;
 - c) segnaletica di ingresso all'azienda che, oltre al logo della "Strada" deve contenere il nome dell'azienda, i numeri di telefono, gli orari ed i giorni di visita guidata, le eventuali lingue parlate;
 - d) visite organizzate come percorsi informativi per il turista, con personale in grado di fornire notizie circa l'ambiente e la cultura del territorio, i prodotti dell'azienda, i prodotti reperibili lungo tutta la "Strada";
 - e) ingresso, o altro locale posto nelle vicinanze, predisposto come luogo di accoglienza degli ospiti che attendono per la visita, dove trovare anche materiale illustrativo, da concordare con il Comitato di Gestione ai fini di una omogeneità dell'immagine e dei contenuti sulla "Strada", ed in particolare una scheda descrittiva della storia e del profilo dell'azienda, una scheda sui prodotti e sui processi di produzione, un breve glossario plurilingue dei termini usati per identificare i prodotti enogastronomici e delle altre produzioni tipiche da consegnare ai visitatori, un opuscolo descrittivo delle principali caratteristiche del territorio e della "Strada";
 - f) orario di apertura per le visite guidate corrispondente a quello dichiarato al Comitato di Gestione della "Strada" entro il 1 gennaio di ogni anno;
 - g) affissione in modo ben visibile, nel locale di accoglienza, dei prezzi dei prodotti in vendita. Tali prezzi devono essere comunicati al Comitato di Gestione. Alla fine della visita l'ospite non è obbligato all'acquisto.



2. Le aziende di cui al comma precedente possono altresì fornire ulteriori servizi, che devono essere comunicati al Comitato di Gestione della "Strada" entro il 1 gennaio di ogni anno.

2. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta turistica enogastronomica della "Strada", ma senza alcun carattere di obbligatorietà, sono indicati:
 - a) parcheggi riservati e particolare accoglienza per i portatori di handicap;
 - b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori;
 - c) personale a conoscenza di lingue straniere;
 - d) vendita dei prodotti in contenitori autorizzati;
 - e) locale frigo-vetrina in cui contenere i prodotti dell'azienda, secondo le specifiche temperature;
 - f) organizzazione di attività finalizzate alla conoscenza ed alla promozione delle produzioni tipiche dell'azienda.

*Art. 9 - Standards di qualificazione delle enoteche e delle botteghe del vino aderenti alla
"Strada"*

1. Al fine dell'inserimento nella "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte", le enoteche e le botteghe del vino devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
 - a) ubicazione delle enoteche e delle botteghe del vino all'interno del territorio della "Strada";
 - b) esposizione con particolare cura ed in luogo adeguato dei vini delle aziende appartenenti alla "Strada";
 - c) esposizione in modo ben visibile dei prezzi di vendita dei vini della "Strada", i quali devono essere comunicati al Comitato di Gestione;
 - d) offrire materiale informativo della "Strada";
 - e) segnaletica di ingresso che, oltre al logo della "Strada" deve contenere il nome dell'enoteca o della bottega del vino, i numeri di telefono, gli orari di apertura, le eventuali lingue parlate.

2. Le enoteche e le botteghe del vino di cui al comma precedente possono altresì fornire ulteriori servizi, che devono essere comunicati al Comitato di Gestione della "Strada" entro il 1 gennaio di ogni anno.



2. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta turistica enogastronomica della "Strada", ma senza alcun carattere di obbligatorietà, sono indicati:
- a) parcheggi riservati e particolare accoglienza per i portatori di handicap;
 - b) allestimento di uno spazio degustazione;
 - c) personale a conoscenza di almeno una lingua straniera;
 - d) organizzazione di corsi o incontri per la degustazione e la conoscenza dei vini della "Strada".

Art. 10 - Standards di qualificazione degli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande aderenti alla "Strada"

1. Al fine dell'inserimento nella ""Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte" gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande, devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
- a) ubicazione degli esercizi all'interno del territorio della "Strada";
 - b) segnaletica di ingresso all'esercizio che, oltre al logo della "Strada" deve contenere la denominazione dell'esercizio, i numeri di telefono, gli orari ed i giorni di apertura, le eventuali lingue parlate;
 - c) menù di degustazione con inseriti almeno due piatti a base di tartufo e/o di prodotti tipici della zona, con prezzo da comunicare al Comitato di Gestione;
 - d) carta dei vini adeguata ed aggiornata con i relativi prezzi, da comunicare al Comitato di Gestione;
 - e) esposizione di un congruo numero di vini della "Strada" proposti nella Carta dei vini nel locale di ingresso e/o di accoglienza dei consumatori;
 - f) uso di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale di servizio adeguatamente preparato alla degustazione dei vini;
 - g) offerta di materiale informativo della "Strada";
 - h) disponibilità a fornire informazioni sulle principali caratteristiche della gastronomia tipica della zona.
2. Le aziende di cui al comma precedente possono altresì fornire ulteriori servizi, che devono essere comunicati al Comitato di Gestione della "Strada" entro il 1 gennaio di ogni anno.
2. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta turistica enogastronomica della "Strada", ma senza alcun carattere di obbligatorietà, viene indicato:



- a) prezzo del pasto, con almeno due piatti della tradizione gastronomica locale, comprensivo di coperto e servizio.

Art. 11 - Standards di qualificazione delle imprese turistico - ricettive aderenti alla "Strada".

1. Al fine dell'inserimento nella "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte" le imprese turistico-ricettive devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
 - a) ubicazione delle imprese turistico-ricettive all'interno del territorio della "Strada";
 - b) segnaletica di ingresso all'esercizio che, oltre al logo della "Strada" deve contenere la denominazione dell'esercizio, i numeri di telefono, le eventuali lingue parlate;
 - c) presenza di personale adeguatamente competente a dare informazioni sulla "Strada";
 - d) qualora la struttura turistico-ricettiva abbia al proprio interno un ristorante, per questo valgono le indicazioni date al precedente art. 10 del presente Regolamento;
 - e) offerta di materiale informativo della "Strada".
2. Le aziende di cui al comma precedente possono altresì fornire ulteriori servizi, che devono essere comunicati al Comitato di Gestione della "Strada" entro il 1 gennaio di ogni anno.
2. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta turistica enogastronomica della "Strada", ma senza alcun carattere di obbligatorietà, vengono indicati:
 - a) personale a conoscenza di lingue straniere;
 - b) organizzazione per i propri clienti del percorso della "Strada".

Art. 12 - Standards di qualificazione per le imprese artigiane aderenti alla "Strada".

1. Al fine dell'inserimento nella "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte", le imprese artigiane devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
 - a) ubicazione degli esercizi all'interno del territorio della "Strada";
 - b) svolgere una attività connessa alle tradizionali produzioni tipiche del territorio;
 - c) segnaletica di ingresso all'esercizio che, oltre al logo della "Strada" deve contenere la denominazione dell'esercizio, i numeri di telefono, gli orari ed i giorni di visita ai laboratori, le eventuali lingue parlate;



- d) una scheda descrittiva della storia e del profilo dell'azienda, una scheda sui prodotti e sui processi di produzione;
- e) comunicare al Comitato di Gestione specifici orari entro i quali sia possibile effettuare visite guidate, finalizzate alla conoscenza della/e materia/e prima/e utilizzata/e, dei processi di lavorazione e dei prodotti;
- f) esporre i prezzi dei prodotti e comunicarli al Comitato di Gestione della "Strada" entro il 1 gennaio di ogni anno. Alla fine della visita l'ospite non è obbligato all'acquisto;
- g) offrire materiale informativo della "Strada".

2. Le aziende di cui al comma precedente possono altresì fornire ulteriori servizi, che devono essere comunicati al Comitato di Gestione della "Strada" entro il 1 gennaio di ogni anno.

2. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta turistica della "Strada", ma senza alcun carattere di obbligatorietà, viene indicato:

- a) organizzazione di brevi corsi e/o lezioni, anche in collaborazione con le imprese turistico-ricettive;
- b) spiegazioni fornite in lingua straniera.

Art. 13 - Standards di qualificazione degli Enti Locali e delle istituzioni pubbliche associati alla "Strada".

1. Al fine dell'inserimento nella "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte", gli Enti Locali e le istituzioni pubbliche devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:

- a) rappresentare interessi e/o soggetti operanti nel territorio della "Strada";
- b) attivare centri di informazione locale sulla "Strada" con personale di adeguata formazione e competenza
- c) favorire, per quanto di propria competenza, la posa della segnaletica della "Strada";
- d) offrire materiale illustrativo e promozionale della "Strada";
- e) promuovere la "Strada" con ogni mezzo ed in ogni occasione.

2. Gli Enti Locali e le istituzioni pubbliche di cui al comma precedente possono altresì fornire ulteriori servizi, che devono essere comunicati al Comitato di Gestione della "Strada" entro il 1 gennaio di ogni anno.



2. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta turistica enogastronomica della "Strada", ma senza alcun carattere di obbligatorietà, vengono indicati:
 - a) organizzazione di visite guidate ai valori storici, culturali e naturalistici del territorio della "Strada";
 - b) personale con conoscenza di lingue straniere.

Art. 14 - Standards di qualificazione delle Associazioni dei "trifolau".

1. Al fine dell'inserimento nella "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte", le Associazioni dei "trifolau" devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
 - a) rappresentare interessi e/o soggetti operanti nel territorio della "Strada";
 - b) attivare centri di informazione sul tartufo con personale di adeguata formazione e competenza;
 - c) organizzare visite guidate alle tartufaie in giorni ed orari prestabiliti, da comunicare al Comitato di Gestione entro il 1° gennaio di ogni anno;
 - d) offrire materiale illustrativo e promozionale della "Strada";
 - e) promuovere la "Strada" con ogni mezzo ed in ogni occasione.
2. Le Associazioni di "trifolau" di cui al comma precedente possono altresì fornire ulteriori servizi, che devono essere comunicati al Comitato di Gestione della "Strada" entro il 1 gennaio di ogni anno.
3. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta turistica enogastronomica della "Strada", ma senza alcun carattere di obbligatorietà, vengono indicati:
 - a) organizzazione di incontri di diffusione della conoscenza del tartufo, dell'importanza di preservazione del loro habitat specifico, delle notizie storiche del territorio;
 - b) personale con conoscenza di lingue straniere.

Art. 15 - Standards di qualificazione delle ATL.

1. Al fine dell'inserimento nella "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte", le ATL delle tre province devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:



- a) coincidenza del territorio di propria competenza con parte del territorio della "Strada";
 - b) utilizzare i propri Uffici di informazione come riferimenti per la conoscenza e la promozione della "Strada";
 - c) inserire la promozione della "Strada" nella propria attività di promozione del turismo locale, sia in Italia che all'estero.
2. Le ATL di cui al comma precedente possono altresì fornire ulteriori servizi, che devono essere comunicati al Comitato di Gestione della "Strada" entro il 1 gennaio di ogni anno.

Art. 16 - Modificazione degli standards

1. Gli standards di cui ai precedenti articoli possono essere modificati dall'Assemblea, su proposta del Comitato di Gestione che si esprime con il voto favorevole dei membri che rappresentano le categorie interessate. La deliberazione di modifica deve essere trasmessa a tutti i soci.
2. I nuovi standards deliberati entrano in vigore il successivo 1° gennaio, salvo diversa decisione della Assemblea dei soci.

Art. 17 - Controllo del rispetto degli standards

1. Per quanto concerne il controllo del rispetto degli standard di qualità dei prodotti della "Strada" essa viene demandato:
 - a) ai Consorzi di Tutela per le aziende associate ad essi;
 - b) alle Camera di Commercio I.A.A. per le altre aziende produttrici i cui prodotti sono regolamentati da disciplinari adottati dalle medesime.
2. Il controllo del rispetto degli standards di qualificazione dell'offerta della "Strada", sottoscritti da ogni socio, spetta al Comitato di Gestione della Associazione o a suoi incaricati.

Titolo III

DEFINIZIONE DI UNA IMMAGINE COORDINATA DELLA "STRADA"



Art.18 - Logo della "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte".

1. Al fine di offrire una immagine coordinata ed unitaria della "Strada", l'Assemblea, fa proprio il logo della "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte". individuato precedentemente dal comitato dei promotori.
2. Tale logo deve figurare in tutta la segnaletica, oltre che in tutto il materiale informativo e promozionale della "Strada".
3. Il logo è di proprietà esclusiva della Associazione "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte".
4. Esso viene concesso in uso esclusivamente agli associati, in regola con gli obblighi previsti dallo Statuto, secondo le modalità che dovranno essere approvate con apposita deliberazione del Comitato di Gestione e ratificata dalla prima Assemblea utile.
5. Tale concessione viene automaticamente a decadere nei casi previsti dall'art. 8 dello Statuto, fatte salve per quanto applicabili le indicazioni dell'art. 9 del medesimo, e nel caso di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) dello Statuto della Associazione.
6. Eventuali controversie in materia fra socio e Associazione sono demandate al Collegio dei Probiviri, fatta salva la facoltà dell'Associazione di adire a qualsiasi mezzo legale per la tutela della proprietà del proprio logo e del suo buon uso.

Art. 19 - La segnaletica

1. Al fine di offrire una immagine coordinata ed unitaria della "Strada", l'Assemblea, su proposta del Comitato di Gestione, adotta la segnaletica della "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte". Tale segnaletica deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 1999, n. 268.
2. La segnaletica della "Strada" è composta almeno da:
 - a) cartello "di avvicinamento" del tipo "a freccia";



- b) cartello "indicatore" posto lungo il percorso organizzato, comprese deviazioni, di tipo "rettangolare";
 - c) cartello "aziendale" in prossimità o all'ingresso di aziende associate, di tipo "rettangolare".
3. In ognuna delle tipologie di segnaletica di cui al comma precedente è fatto obbligo della presenza del logo della "Strada" e della scritta "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte".
4. Può anche essere previsto un cartello "comunale", di tipo rettangolare, da apporre sotto i cartelli indicatori dei comuni aderenti alla Associazione. Tale cartello, oltre a quanto previsto dal precedente comma 3 conterrà la dicitura "Comune associato alla Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte".

Titolo IV FUNZIONAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 20 - Attività della Associazione

1. Compito primario della Associazione è la gestione della "Strada" nei suoi aspetti istituzionali, associativi, operativi, e la sua rappresentanza nei confronti di terzi.
2. Oltre a quanto individuato nell'art. 3 dello Statuto, sono da considerare attività essenziali al raggiungimento degli scopi sociali :
 - a) perseguire l'inserimento della "Strada" nei vari strumenti e momenti di promozione turistica delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, da chiunque attivati;
 - b) vigilare sulla corretta attuazione del progetto da parte di tutti gli associati e sul buon funzionamento della "Strada";
 - c) definire il programma annuale, e pluriennale, delle attività sociali;
 - d) curare i rapporti con la gli Enti Locali e le istituzioni pubbliche;
 - e) predisporre e gestire il piano di comunicazione, promozione, commercializzazione della "Strada";
 - f) presentare domande di accesso agli specifici finanziamenti previsti da leggi e disposizioni di carattere regionale, nazionale, comunitario.



Art. 21 - Quote sociali

1. Le quote sociali che ogni associato deve versare alla Associazione sono quelle previste dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto.
2. In sede di prima applicazione le quote di ammissione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) dello Statuto sono individuate nella misura seguente tra i soci indicati all'art. 4, comma 1 dello Statuto medesimo:

€ Euro 100,00 per i soci di appartenenza alla prima fascia : soci privati, Associazioni trifolau, Consorzi trifolau, comuni fino a 3000 abitanti e altri soggetti individuati dall'Assemblea per caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione.
€ Euro 250,00 per i soci appartenenti alla seconda fascia: comuni da 3000 a 10.000 abitanti
€ Euro 500,00 per i soci appartenenti alla terza fascia : comuni con più di 10.000 abitanti, consorzi di tutela dei prodotti tipici delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo e Associazioni di categoria, Comunità Montane, Unione dei Comuni, Centro Nazionale Studi Tartufo.
€ Euro 1000,00 per i soci di appartenenza alla quarta fascia: Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Cuneo, Camere di Commercio, agenzie di Accoglienza e promozione turistica locale delle tre province, Regione Piemonte.
3. La quota di cui al comma precedente va versata da ogni socio al momento della ammissione alla Associazione.
4. L'Assemblea, su proposta del Comitato di Gestione, può deliberare la modificazione delle quote di cui al precedente comma 2.
5. In sede di prima applicazione le quote associative annuali, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) dello Statuto sono individuate dall'Associazione nella misura massima di cinque volte la quota di ammissione, diversificata per fascia di appartenenza.



6. Secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, dello Statuto, l'ammontare di tale quota viene stabilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Comitato di Gestione.
7. Ogni socio è tenuto al versamento della quota di cui al precedente comma 5:
 - a) per il primo anno di associazione contestualmente alla quota di ammissione di cui al comma 2, secondo le modalità indicate dal comma 3;
 - b) per gli anni successivi entro 60 giorni dalla data della relativa delibera della Assemblea.
8. Secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera d) dello Statuto, il socio moroso nel pagamento della quota annuale perde la qualifica di socio.
9. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dello Statuto le quote di cui al presente articolo non sono in alcun caso rimborsabili, nemmeno parzialmente.

Art. 22 - Requisiti per l'ammissione a soci: i tour operator e le agenzie di viaggi

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, dello Statuto, e limitatamente ai soci di cui alla lettera i) del comma 1 del medesimo articolo (tour operator e agenzie di viaggi operanti nel settore dell'incoming), non è richiesto quale requisito indispensabile la presenza sul territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo di proprie sedi operative.
2. La qualifica di socio non comporta la concessione in esclusiva della commercializzazione della "Strada".

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Rinvio al Codice Civile



Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto della Associazione "Strada del tartufo bianco d'Alba nel Basso Piemonte", alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alla normativa vigente.